



Comune di Adro

Provincia di Brescia

Regolamento

per il funzionamento del
Consiglio comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 18-06-2026

Sommario

TITOLO I - Principi generali.....	4
Articolo 1 - Finalità.....	4
Articolo 2 - Sede.....	4
Articolo 3 - Competenze.....	4
TITOLO II - Insediamento.....	5
Articolo 4 - Prima riunione.....	5
Articolo 5 - Lavori della prima riunione.....	5
TITOLO III - Organizzazione.....	7
Articolo 6 - Presidenza.....	7
Articolo 7 - Gruppi consiliari.....	7
Articolo 8 - Nuovi gruppi.....	7
Articolo 9 - Capo gruppo.....	8
Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo.....	8
TITOLO IV - Convocazione del consiglio.....	9
Articolo 11 - Ordine del giorno.....	9
Articolo 12 – Convocazione.....	9
Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni.....	9
Articolo 14 - Documentazione.....	10
Articolo 15 - Prima convocazione.....	10
Articolo 16 - Seconda convocazione.....	10
TITOLO V - Lavori del consiglio.....	11
Articolo 17 - Riunioni pubbliche.....	11
Articolo 18 - Riunioni segrete.....	11
Articolo 19 - Partecipazione degli assessori.....	11
Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri.....	12
Articolo 21 - Ordine della discussione.....	12
Articolo 22 - Comportamento del pubblico.....	12
Articolo 23 - Riunioni aperte.....	13
Articolo 24 - Funzionari e consulenti.....	13
Articolo 25 - Ordine degli argomenti.....	13
Articolo 26 - Comunicazioni.....	13
Articolo 27 - Sindacato ispettivo.....	14
Articolo 28 - Interrogazioni.....	14
Articolo 29 - Mozioni.....	14
Articolo 30 - Emendamenti.....	15

Articolo 31 - Discussione	15
Articolo 32 - Chiusura della riunione.....	16
TITOLO VI - Votazioni.....	17
Articolo 33 - Principi generali in tema di votazioni	17
Articolo 34 - Votazione palese	17
Articolo 35 - Votazione per appello	17
Articolo 36 - Votazione segreta.....	17
Articolo 37 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	18
TITOLO VII - Verbali.....	19
Articolo 38 - Verbali.....	19
Articolo 39 - Deposito ed approvazione.....	19
TITOLO VIII - Consiglieri	20
Articolo 40 - Diritto d’iniziativa.....	20
Articolo 41 - Diritto di convocazione	20
Articolo 42 - Diritto d’informazione	20
Articolo 43 - Diritto di accesso agli atti	21
Articolo 44 - Dovere di partecipazione	21
Articolo 45 - Dovere di astensione	22
TITOLO IX - Commissioni consiliari	23
Articolo 46 - Commissioni.....	23
Articolo 47 - Costituzione	23
TITOLO X - Commissioni consultive	24
Articolo 48 - Oggetto.....	24
Articolo 49 - Costituzione	24
TITOLO XI - Sedute in videoconferenza	25
Articolo 50 - Oggetto.....	25
Articolo 51 - Modalità di riunione.....	25
Art. 52 - Adunanze telematiche	25
Articolo 53 - Registrazioni delle riunioni in presenza.....	26
Articolo 54 - Tutela della riservatezza	26
TITOLO XII - Disposizioni finali	28
Articolo 55 - Rinvio dinamico.....	28
Articolo 56 - Entrata in vigore	28

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL.
2. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito internet istituzionale del Comune di Adro e trasmesso ai consiglieri neoeletti.

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale.
2. La parte principale della sala, adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio, al Segretario comunale e ad eventuali consulenti, responsabili o altri soggetti ammessi, in accordo con il presente regolamento. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire i lavori del consiglio.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, previo parere obbligatorio ma non vincolante dei capigruppo consiliari, può stabilire che un'adunanza consiliare si tenga in luogo diverso rispetto a quello indicato al comma 1.

Articolo 3 - Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

¹ Art. 42 co. 2 TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

TITOLO II - Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².
2. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.³

Articolo 5 - Lavori della prima riunione

1. La prima riunione è presieduta dal sindaco.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti⁴.
3. Se taluno degli eletti contesta la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità in capo ad altro consigliere, il segretario comunale annota la contestazione a verbale. La contestazione dà avvio al procedimento previsto dall'art. 69 del TUEL⁵.
4. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento in piedi davanti ai consiglieri, anch'essi in piedi, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁶.
5. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ I termini vanno computati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.: non si computa il giorno iniziale, si computano i giorni festivi da calendario

Lo statuto prevede cinque giorni per le riunioni ordinarie e tre per quelle straordinarie. Queste ultime sono quelle convocate dal Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri, per deliberazione della Giunta o convocazione del Prefetto.

⁴ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁵ Art. 69 TUEL: 1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo art. 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

⁶ Art. 50 co. 11 TUEL: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

6. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 20 marzo 1967, n. 223.
7. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 6 - Presidenza

1. Il consiglio è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano e, in mancanza di questi, dal Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti e così via.
2. Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura che siano ad esso attribuite le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto comunale.
3. Il presidente del consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione assicurando che la stessa si svolga osservando le norme del presente regolamento, della legge e della Costituzione italiana. Il presidente concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine.

Articolo 7 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari formati in esito alle elezioni, cioè costituiti da coloro che erano candidati nella medesima lista, possono essere costituiti anche da un solo consigliere.
3. Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, dal gruppo consiliare cui appartiene per aderire ad altro gruppo, previa comunicazione al presidente.
4. Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capogruppo, comunica al presidente il nome identificativo del gruppo stesso.

Articolo 8 - Nuovi gruppi

1. Più consiglieri hanno facoltà di recedere dal gruppo consiliare cui appartengono ai sensi dell'articolo precedente, per costituire un gruppo del tutto nuovo.
2. Sono necessari almeno due consiglieri per formare un gruppo di nuova istituzione.
3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella già menzionata condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
4. I consiglieri eletti nella lista che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni e quelli eletti in minoranza si considerano tali a prescindere dal gruppo del quale

facciano parte ai fini della nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni.

Articolo 9 - Capo gruppo

1. I consiglieri comunicano in forma scritta al sindaco e al Segretario comunale il nome del capogruppo entro la prima riunione del consiglio. In assenza di comunicazioni, è designato capogruppo colui che abbia ottenuto la cifra elettorale individuale maggiore, escludendo i componenti della Giunta.
2. I consiglieri comunicano, in forma scritta, ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo facoltativo di supporto al consiglio.
2. Se convocata, si riunisce almeno cinque giorni prima della riunione del consiglio, allo scopo di introdurre i capigruppo agli argomenti principali della seduta.
3. Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei Capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e complessità.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco può provvedere il vicesindaco. La riunione della conferenza è valida quando siano presenti almeno la metà dei membri dell'organo.
5. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
6. Il sindaco può invitare a partecipare alla riunione i responsabili degli uffici e dei servizi.
7. La mancata convocazione della conferenza dei capigruppo non invalida la seduta di consiglio comunale né alcuna delle deliberazioni assunte nella seduta non preceduta dalla conferenza.

TITOLO IV - Convocazione del consiglio

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il sindaco stabilisce, rettifica e integra l'ordine del giorno.

Articolo 12 – Convocazione

1. Di norma, la convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
2. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
3. Gli argomenti da trattare devono essere indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare tali da consentire ai consiglieri e ai cittadini di individuare con certezza l'oggetto.
4. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, la convocazione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. All'atto di nomina ciascun consigliere provvede con apposita dichiarazione ad autorizzare l'utilizzo della posta elettronica ordinaria per la trasmissione dell'avviso di convocazione e della documentazione riguardante gli argomenti da trattare nelle sedute di consiglio comunale.
5. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica certificata o ordinaria, la convocazione, l'ordine del giorno e le proposte di deliberazione.
6. Quando per impedimenti tecnici presso l'Ente non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri.
7. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione per le riunioni che si svolgano in seduta ordinaria. L'avviso di convocazione delle riunioni che si svolgano in seduta straordinaria deve essere trasmesso almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di trasmissione dell'avviso⁷.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata se il consigliere partecipa alla seduta relativa alla quale era stato invitato.

Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni

1. In caso di convocazione per motivi d'urgenza, ovvero nel caso si debbano iscrivere all'ordine del giorno già trasmesso nuovi argomenti urgenti, l'avviso

⁷ Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

di convocazione può essere trasmesso non meno di ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 14 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria all'atto della convocazione. I termini per la trasmissione della documentazione si intendono rispettati, in ogni caso, con l'invio delle copie digitali di proposte di deliberazione e allegati.

2. La copia cartacea della documentazione può essere richiesta alla segreteria dell'Ente. Non può essere rilasciata più di una copia cartacea delle proposte di deliberazione a gruppo consiliare. Gli elaborati tecnici grafici quali, a titolo esemplificativo, le tavole relative a strumenti urbanistici, non possono essere stampati in copia per i consiglieri, i quali potranno consultarli, previo appuntamento o averne copia digitale.

3. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibile ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 15 - Prima convocazione

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei componenti, non computando, a tal fine, il Sindaco.⁸

2. Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.

4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Articolo 16 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.

2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno i cinque dodicesimi dei consiglieri assegnati, arrotondato all'unità superiore, escluso il Sindaco.

Art. 38 comma 2 Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia

TITOLO V - Lavori del consiglio

Articolo 17 - Riunioni pubbliche⁹

1. In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori nell'apposito spazio riservato.
2. È vietata ogni attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle sedute consiliari, avente finalità di carattere privato. Il presidente del consiglio comunale dispone l'allontanamento dei soggetti che non ottemperano al divieto, anche avvalendosi della forza pubblica.
3. Il presidente del consiglio impartisce le disposizioni per il mantenimento dell'ordine da parte del pubblico e dispone, ove necessario, l'allontanamento delle persone che ostacolano il regolare proseguimento della seduta o il temporaneo sgombero dell'aula.
4. Quando gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, Il Presidente del consiglio, con decisione motivata, annotata a verbale, può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
5. Il presidente del consiglio esercita i poteri di ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico, avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza degli agenti di polizia locale.

Articolo 18 - Riunioni segrete

1. Il consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche, ovvero se, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e particolari.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.
3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.
4. Il consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può sempre deliberare la trasformazione della seduta pubblica in seduta segreta, qualora ne ricorrano i presupposti, per continuare il dibattito. Quando il pubblico sia uscito dall'aula, il presidente riavvia i lavori assembleari.

Articolo 19 - Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori esterni non consiglieri possono partecipare alle sedute del consiglio. Essi sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle discussioni.

⁹ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori, né insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.
2. Le critiche, i rilievi, le censure devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione.
3. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.
4. A partire dal secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.
5. Al terzo richiamo, il presidente invita il consigliere a lasciare definitivamente la seduta al fine di garantirne il corretto svolgimento.
6. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 21 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.
2. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.
3. Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.
4. Il consigliere che interrompa ripetutamente i colleghi durante la discussione viene richiamato dal presidente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Articolo 22 - Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta in qualità di pubblico devono rimanere in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto e rispettoso dell'istituzione.
2. Il pubblico segue i lavori all'interno degli spazi ad esso dedicati. Non può intervenire o interrompere i lavori. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo

allontanare dall'aula coloro che disturbano la riunione o che utilizzino apparecchiature per la registrazione audio o video non autorizzata o pronuncino parole sconvenienti o offensive.

Articolo 23 - Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco convocare riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.
2. Nel corso delle riunioni aperte, il consiglio non può assumere alcuna deliberazione, pena la nullità della stessa.
3. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale.
4. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un succinto verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 24 - Funzionari e consulenti

1. Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti, professionisti ed esperti per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il presidente, altresì, può invitare l'organo di revisione contabile, rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni, enti costituiti, controllati o partecipati.

Articolo 25 - Ordine degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta. Qualora un consigliere comunale tratti di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, il presidente ha la facoltà di interrompere l'intervento relativo.

Articolo 26 - Comunicazioni

1. In avvio di seduta il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale; al termine di queste non si svolge alcun dibattito, ma ciascun capogruppo ha un minuto di tempo per chiedere chiarimenti e precisazioni in merito, strettamente attinenti all'argomento.

Articolo 27 - Sindacato ispettivo

1. L'esame delle interrogazioni e delle mozioni, che devono essere presentate al protocollo dell'Ente in forma scritta, si svolge nella prima riunione utile del consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, purché esse siano pervenute al protocollo dell'Ente prima della trasmissione dell'avviso di convocazione del consiglio comunale. Si intende prima riunione utile quella non ancora convocata. Nel caso in cui le istanze pervengano dopo la convocazione, saranno esaminate nella seduta successiva.
2. Alle interrogazioni deve essere data risposta, davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora non siano programmate riunioni nel termine di trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta.
3. L'esame e la discussione di mozioni e interrogazioni, secondo l'ordine di presentazione, deve svolgersi in un tempo massimo di 60 minuti complessivi. Nel caso in cui vi siano mozioni e interrogazioni presentate da gruppi consiliari appartenenti rispettivamente alla maggioranza e alla minoranza, l'esame e la discussione avvengono in modo che si alternino le singole istanze presentate da consiglieri appartenenti a minoranza e maggioranza.
4. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno la revisione dello Statuto, l'adozione o l'approvazione del Piano di Governo del Territorio e delle sue varianti generali non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 28 - Interrogazioni

1. L'interrogazione è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, all'assessore o all'intera giunta, per avere cognizione di un fatto di interesse per l'amministrazione e per conoscere gli intendimenti della stessa in merito, nonché al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni dell'amministrazione. Allo svolgimento dell'interrogazione segue un breve dibattito.
2. L'interrogazione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti. All'interrogazione risponde, in un tempo massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia. Alla risposta replica il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo due minuti.

Articolo 29 - Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione e una breve relazione illustrativa del proponente. In mancanza di questi elementi, la mozione è considerata inammissibile. Il sindaco comunica al consigliere proponente l'inammissibilità, invitandolo a integrare, se lo ritenga opportuno, l'istanza. L'integrazione non può avvenire dopo la convocazione del consiglio comunale.

2. Prima di iscrivere la mozione all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale, deve essere acquisito il parere del responsabile di Area competente in merito all'effettiva competenza del Consiglio Comunale nella materia oggetto della mozione. Qualora il responsabile di Area ritenga che la materia oggetto della mozione non sia di competenza del Consiglio Comunale, deve formulare apposita relazione scritta. Il sindaco comunicherà al consigliere proponente che non iscriverà la mozione all'ordine del giorno del consiglio Comunale per quanto indicato nella relazione del responsabile di Area che viene allo stesso trasmessa in copia.
3. La mozione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.
4. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 30 - Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno due giorni prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso, e degli altri documenti di carattere programmatico, sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente o dalle specifiche norme di settore.
4. Gli emendamenti presentati ad una proposta di Regolamento possono essere votati singolarmente o, qualora la maggioranza dei consiglieri sia favorevole, anche complessivamente o accorpati per titoli o capi del testo normativo.
5. L'illustrazione degli emendamenti durante la seduta è considerata parte integrante dell'intervento concesso a ciascun consigliere per il punto all'ordine del giorno relativo e non deve superare, nel complesso, la durata di intervento prevista dall'articolo successivo.

Articolo 31 - Discussione

1. Di norma relatore delle proposte di deliberazione è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere a ciò delegato dal sindaco stesso.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che chiedono d'intervenire in modo che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

5. Nessun consigliere può intervenire per più di due volte e per un tempo massimo complessivo superiore ai dieci minuti, sul medesimo punto all'ordine del giorno.

6. Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, replica che non deve superare i cinque minuti, dichiara chiusa la discussione. Seguono le *dichiarazioni di voto* da parte dei capigruppo. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai tre minuti.

7. I termini temporali di ciascun intervento previsti dai commi precedenti sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali. Nel caso di variante generale allo strumento urbanistico, è concesso un tempo di due minuti a gruppo consiliare per ciascuna controdeduzione alle osservazioni. Il relatore, in questo caso, ha un'ora di tempo per illustrare la variante generale e cinque minuti per osservazione.

Articolo 32 - Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI - Votazioni

Articolo 33 - Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le deliberazioni a maggioranza dei voti espressi dai presenti, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
3. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
4. Le proposte costituite da diverse parti, titoli, capi, articoli, allegati, ovvero cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte, titolo, capo, articolo, allegato, ovvero cartografia, planimetria, schema, elaborato che componga la proposta. Al termine, il consiglio approva la proposta votando la stessa nella sua interezza.

Articolo 34 - Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 35 - Votazione per appello

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. Nei casi di cui al comma 1, il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 36 - Votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - a. per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
 - b. quando il consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti del consiglio stesso presso enti, aziende o istituzioni e in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina, l'elezione o la designazione di persone fisiche;
 - c. se la votazione segreta sia prevista dalla legge;
 - d. quando il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco ovvero di almeno tre consiglieri, abbia optato per la votazione segreta di un qualunque oggetto.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di minoranza.

3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.
5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.
6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 37 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio¹⁰.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione¹¹.

¹⁰ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

¹¹ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)".

TITOLO VII - Verbali

Articolo 38 - Verbali

1. Il verbale della deliberazione è l'atto pubblico, in formato digitale, con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio. Il verbale reca, in particolare, l'esito delle votazioni precisando i consiglieri favorevoli, i contrari e gli astenuti.
2. Il verbale delle deliberazioni assunte in seduta segreta è steso ed archiviato con modalità che tutelano le ragioni di riservatezza che hanno giustificato la segretezza della discussione.
3. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Articolo 39 - Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni sono registrati in ordine cronologico e depositati in formato digitale nell'archivio comunale.
2. La registrazione audio della seduta di consiglio comunale riporta integralmente il dibattito. La verbalizzazione scritta può riportare un sunto degli interventi o rinviare alla registrazione.

TITOLO VIII - Consiglieri

Articolo 40 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale¹².
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, mozioni ed emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 41 - Diritto di convocazione

1. I consiglieri che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio¹³ per discutere argomenti di competenza del consiglio. Gli istanti devono presentare le proposte di deliberazione relative agli argomenti per i quali chiedono la convocazione.
2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹⁴.

Articolo 42 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e da aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti, previo appuntamento con il responsabile del settore competente. Il funzionario redige un verbale dell'incontro.
3. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹⁵.

¹² Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹³ Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹⁴ Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

¹⁵ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 43 - Diritto di accesso agli atti

1. Per espletare il loro mandato, i consiglieri hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli uffici del comune, da aziende, istituzioni, società e da ogni altro ente o organismo dipendente dal comune stesso.
2. I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta se non per ragioni connesse allo svolgimento del mandato.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.
4. Gli uffici, di norma, trasmettono il materiale richiesto dal consigliere, in formato digitale, entro trenta giorni dall'istanza. La consultazione di documentazione cartacea già esistente è ammissibile previo appuntamento con l'ufficio che ha prodotto o detiene il documento. In quest'ultimo caso e nel caso in cui, per la mole della documentazione, non sia possibile soddisfare la richiesta nel termine di cui sopra, si provvede entro quaranta giorni.
5. Non è ammessa la reiterazione di richieste già presentate da altro consigliere del medesimo gruppo ed evase o la richiesta di documenti disponibili sul sito internet istituzionale dell'Ente o su portali di altri Enti.
6. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste conoscitive dei consiglieri¹⁶.
7. I consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto, è esclusa la notifica ai controinteressati¹⁷.

Articolo 44 - Dovere di partecipazione

1. Ciascun consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al presidente e al segretario comunale prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute convocate nel corso di un anno sono dichiarati decaduti.
4. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco e al segretario comunale.

¹⁶ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

¹⁷ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 45 - Dovere di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni o interrogazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini dello stesso, sino al quarto grado¹⁸.
3. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale. Qualora vi sia il dovere di astensione e il consigliere non si assenti, verrà invitato ad abbandonare l'aula dal sindaco.

¹⁸ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX - Commissioni consiliari

Articolo 46 - Commissioni

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, è disciplinato da apposito regolamento.
2. Sono ordinarie le commissioni, composte unicamente da consiglieri, che svolgono attività consultiva, non vincolante, in favore del consiglio comunale. Sono speciali le commissioni aventi compiti di controllo e garanzia, ovvero poteri di indagine.

Articolo 47 - Costituzione

1. Il consiglio può istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni composte da componenti dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di minoranza. Il sindaco può far parte delle commissioni.
2. Di norma compongono le commissioni consiliari cinque commissari: tre sono espressione della maggioranza, due in rappresentanza delle minoranze, complessivamente intese.

TITOLO X - Commissioni consultive

Articolo 48 - Oggetto

1. Il funzionamento delle commissioni comunali consultive (o consulte) è disciplinato dal presente Titolo.

Articolo 49 - Costituzione

1. In attuazione dei principi di partecipazione declinati dall'art. 8 del TUEL, il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni consultive composte anche da cittadini esterni agli organi dell'amministrazione.

2. Di norma, e salvo diversa previsione contenuta in uno specifico regolamento, compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre sono espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle minoranze consiliari.

TITOLO XI - Sedute in videoconferenza

Articolo 50 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché la registrazione audio e video delle riunioni “in presenza”.

Articolo 51 - Modalità di riunione

1. Il consiglio comunale, le commissioni consiliari e consultive possono riunirsi, oltretutto in modalità tradizionale “in presenza” che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale, con le seguenti modalità:

- a) partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
- b) solo per comprovati motivi di emergenza, in forma mista con alcuni componenti “in presenza”, presso la sede municipale, ed altri collegati da remoto in videoconferenza;

2. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al presente Regolamento in materia di convocazione, numero legale, quorum deliberativo e per gli altri aspetti non derogati dal presente articolo.

Art. 52 - Adunanze telematiche

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio comunale.

2. La partecipazione alle riunioni del consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal presente Regolamento è consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti dell'Organo, salvo quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo precedente, ed il segretario verbalizzante partecipino a distanza. Le sedute di cui al presente articolo, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale deputata alle riunioni di consiglio comunale.

3. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, il consiglio si avvale di idoneo software gestionale della riunione online che garantisca l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e la segretezza. Al momento della convocazione della seduta, devono essere fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza. Il segretario comunale accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta e attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, anche al momento del voto, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000; il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti al sistema,

effettuati sul meeting e verificati. Di norma, durante il primo appello, verrà chiesta l'esibizione di un documento di identità.

4. La seduta è aperta dal sindaco o, in sua assenza, da chi lo sostituisce; in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o, per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del segretario comunale secondo le modalità sopra indicate; il numero legale è verificato, anche in corso di seduta, all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno. La discussione viene condotta con le modalità previste dal presente regolamento per le sedute in presenza.

5. Al termine di ciascuna votazione, il sindaco dichiara l'esito e il segretario comunale provvede alla verbalizzazione del voto e dei presenti; i consiglieri che dissentono rispetto all'esito del voto devono rilevarlo immediatamente, chiedendo al sindaco di intervenire per farlo rettificare. Il segretario può chiedere, in questo caso, che si proceda al riconteggio dei voti. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

6. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al presente Regolamento in materia di convocazione, numero legale, quorum deliberativo e per gli altri aspetti non derogati dal presente articolo.

Articolo 53 - Registrazioni delle riunioni in presenza

1. Quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.

2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).

3. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i file audio e video verranno pubblicati.

4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 54 - Tutela della riservatezza

1. Il presidente del consiglio, in avvio di seduta, qualora sia in funzione la ripresa, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i file audio e

video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità. La pubblicazione su eventuali Social Media avviene in accordo con le Linee Guida relative e se consentita dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018) che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.

3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

TITOLO XII - Disposizioni finali

Articolo 55 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento, si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 56 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio comunale di Adro, entra in vigore il giorno in cui diviene efficace la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale.